

STATUTO *Fe.L.S.A.*

Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi e Atipici

COSTITUZIONE

Art. 1

E' costituita, con sede in Roma, la **Federazione Lavoratori Somministrati, Autonomi e Atipici** di seguito denominata **FeLSA**, aderente alla **Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)**, di cui accetta lo Statuto.

Art. 2

La **FeLSA** associa i/le Lavoratori/trici somministrati, lavoratori/trici autonomi e lavoratori/trici atipici ed è titolare del tesseramento.

I/Le Lavoratori/trici rappresentati sono:

- Lavoratori/trici con contratto di somministrazione;
- Lavoratori/trici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o occasionale, non contrattualizzati/e, ovvero non soggetti a normative regolamentate da CCNL stipulati da altre **Federazioni** di **Categoria** aderenti alla **CISL**, associati/e in partecipazione, lavoratori/trici con incarico LSU, lavoratori in stage e tirocinio;
- Lavoratori/trici autonomi e con partita **IVA**, con adesione individuale o con adesione collettiva per il tramite di Sindacati e/o Associazioni professionali aderenti o di altri Sindacati e/o Associazioni professionali che dovessero successivamente richiedere l'affiliazione. Tali lavoratori/trici potranno aderire anche individualmente, attraverso le strutture regionali/interregionale della **FeLSA**.

PRINCIPI E SCOPI

Art. 3

La **Federazione** si ispira ai valori e alla concezione della **CISL** e in particolare:

- a) all'autonomia dell'associazione dallo Stato, dalle forze politiche e da qualsiasi organizzazione che interferisca con gli interessi dei lavoratori;
- b) al primato del modello associativo, fondato sulle adesioni volontarie dei lavoratori e l'autogoverno dell'associazione sulla base dei principi della democrazia rappresentativa;
- c) all'identità delle categorie nel quadro della solidarietà confederale e degli interessi generali del Paese;
- d) al primato del lavoro sul capitale attraverso la politica di tutti i redditi, la partecipazione dei lavoratori alle scelte, all'andamento dell'impresa e forme contrattate del risparmio dei lavoratori in funzione del controllo dei processi di accumulazione;
- e) alla difesa dei valori Costituzionali cui devono ispirarsi le riforme istituzionali e l'evoluzione del sistema politico, economico e sociale nella salvaguardia del sistema democratico;
- f) alla scelta europeista per l'unificazione politica dei popoli, nel cui ambito trovino riconoscimento la politica sociale comunitaria, i diritti dei cittadini d'Europa e la contrattazione a livello europeo.

Ai fini di valorizzare la rappresentanza specifica delle varie tipologie contrattuali, la **Federazione** potrà articolarsi in comparti funzionali, per il miglioramento della struttura organizzativa e per la composizione degli organismi della **Federazione** ai vari livelli, da rappresentare in relazione alle diverse consistenze associative.

I Comparti, intesi come articolazione organizzativa interna e, quindi, non costituenti istanza congressuale, sono riconducibili ai diversi ambiti di rappresentanza della FeLSA e saranno definiti nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

La titolarità delle scelte politiche, strategiche e organizzative è in capo agli organismi della **Federazione** preposti statutariamente (**Segreteria, Comitato Esecutivo e Consiglio Generale**).

La **Federazione FeLSA** è titolare dei rapporti con la **Confederazione**, assume le titolarità contrattuali e di legge nei rapporti con le Associazioni Datoriali di competenza (salvo le diverse specificazioni definite nel Regolamento di Attuazione relative ai Sindacati e Associazioni Professionali affiliati), è titolare dell'esazione delle risorse economiche derivanti dagli/dalle associati/e e della loro ripartizione interna ai vari livelli, assume i compiti di rappresentanza esterna complessivamente intesa e la eventuale titolarità in affiliazioni con altre Organizzazioni di carattere europeo e internazionale.

Art. 4

Nello svolgimento della propria azione di tutela dei lavoratori rappresentati, la **FeLSA** si ispira ai valori morali, ai principi democratici e alle norme Statuarie della **CISL**.

La **FeLSA** si propone di:

- a) rappresentare in tutte le sedi di competenza i lavoratori e le lavoratrici associati, sul piano economico, sociale, sindacale, professionale, culturale, ricreativo e formativo;
- b) coadiuvare e assistere i Sindacati aderenti nella stipulazione di accordi collettivi condivisi per la regolamentazione dei rapporti economici e di utilizzare gli strumenti della contrattazione (sia individuale che collettiva), della mutualità, della bilateralità, della partecipazione, della concertazione e del confronto istituzionale;
- c) rappresentare nelle sedi opportune le istanze di carattere sindacale, professionale, previdenziale, fiscale, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di rispetto e tutela dell'ambiente, che siano compatibili con le linee generali della **CISL**;
- d) favorire il miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici associati, assumendo iniziative nei confronti dei pubblici poteri e delle loro sedi legislative;
- e) designare, sentita l'area professionale coinvolta, i propri rappresentanti in organismi nei quali è prevista per Legge o per Regolamento la presenza della **FeLSA**;

- f) assicurare agli/alle iscritti/e e ai/alle lavoratori/trici associati/e la tutela individuale e collettiva anche attraverso i servizi forniti dagli Enti, dalle Associazioni, dalle Strutture territoriali della **CISL** e dal sistema integrato dei Servizi per gli/le iscritti/e;
- g) promuovere e coordinare – di concerto con le organizzazioni ad essa aderenti – lo studio e le proposte di soluzioni ai problemi economici, sociali e sindacali delle articolazioni professionali;
- h) stabilire e sviluppare relazioni internazionali con analoghe organizzazioni di altri Paesi, in particolare in sede di Unione Europea;
- i) promuovere e favorire lo sviluppo del proselitismo tra i/le lavoratori/trici associati alla **FeLSA**, la formazione sindacale della dirigenza della **Federazione**, la promozione della fisionomia unitaria della **Federazione**, nel rispetto delle specificità professionali;
- j) rappresentare i/le lavoratori/trici iscritti presso le strutture **Confederali** a tutti i livelli.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5

Comma 1 – Iscrizione individuale

L'iscrizione alla **FeLSA** deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli/Le iscritti/e alla **FeLSA** hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro, nei territori nonché i/le propri/e delegati/e alle successive istanze Congressuali.

Essi hanno inoltre diritto a ricevere, all'atto della sottoscrizione della delega, la tessera di iscrizione alla **FeLSA**, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione.

Gli/Le iscritti/e hanno diritto ad essere adeguatamente informati delle decisioni che li riguardano e di manifestare i propri pareri e opinioni sulle materie proposte, in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto/a ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente **Statuto**, di operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli **Organismi Statutari** e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto/a ha l'obbligo di onorare i contributi di iscrizione alla **FeLSA** con le modalità e nell'ammontare definiti dagli **Organismi Statutari**.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

L'adesione alla **FeLSA** avviene:

- direttamente con l'iscrizione da parte dei/delle lavoratori/trici impiegati nella somministrazione, nei lavori socialmente utili, nel lavoro atipico. Tale adesione può avvenire anche tramite convenzioni stipulate dalla **FeLSA** con le altre **Federazioni** della **CISL**;
- collettivamente unicamente attraverso i **Sindacati** o **Associazioni Professionali** aderenti alla **FeLSA**, secondo quanto stabilito all'articolo 4 dello **Statuto Confederale** e con le specifiche e le modalità di cui al precedente articolo 2.

L'iscrizione personale, diretta e collettiva dà diritto alla tessera **FeLSA CISL**. Il costo e le modalità del tesseramento sono stabiliti annualmente dagli Organismi Nazionali, sulla base di apposite delibere.

Comma 2 – Iscrizione Collettiva

L'iscrizione alla **FeLSA** deve costituire espressione di una scelta collettiva di ciascun **Sindacato** e **Associazione** che di esso condivide principi e finalità.

I **Sindacati** e le **Associazioni** che intendono aderire alla **FeLSA** devono rivolgere domanda scritta alla **Segreteria Nazionale** corredata dai seguenti documenti:

- a) Statuto (**due esemplari**);
- b) elenco dei componenti degli organismi direttivi nazionali;
- c) informazioni sullo stato organizzativo, economico, finanziario, il numero degli iscritti e l'eventuale articolazione territoriale;
- d) numero di tesserati debitamente certificato;
- e) indicazione delle organizzazioni con le quali eventualmente siano in rapporto;

- f) dichiarazione di aver preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della **FeLSA**, di impegnarsi ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento al presente **Statuto** e a quello della **CISL**.

L'adesione è deliberata dal **Comitato Esecutivo** della **FeLSA**, di concerto con la **CISL Nazionale** e previa adeguata istruttoria.

Inoltre, nel caso in cui l'adesione sia richiesta da nuovi **Sindacati e/o Associazioni Professionali** che associano lavoratori afferenti il settore di **Sindacati e/o Associazioni Professionali** già aderenti alla **FeLSA**, la delibera di cui al precedente capoverso è subordinata al necessario consenso di questi ultimi.

La qualità di **Associazione** aderente alla **FeLSA** cessa allorché l'**Associazione** stessa si renda responsabile di grave, ripetuta ed accertata inosservanza delle norme statutarie e del mancato ed ingiustificato assolvimento degli obblighi contributivi; in tal caso la radiazione è pronunciata dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

La disaffiliazione dalla **FeLSA** può essere deliberata solo dal **Congresso** dell'**Associazione** affiliata interessata appositamente convocato, con specifico Ordine del Giorno.

Le somme versate alla **FeLSA** dagli organismi radiati o disaffiliati o sospesi rimangono acquisite alla **FeLSA** stessa. Lo stesso dicasi per ogni altro bene mobile o immobile.

COMPITI

Art. 6

La **FeLSA** nell'ambito della contrattazione provvede a:

- a) formulare e coordinare gli interventi generali di politica sindacale e contrattuale;
- b) stipulare contratti e accordi nazionali per la somministrazione e gli atipici. I **Sindacati e/o Associazioni Professionali**, nell'ambito delle proprie competenze e dell'autonomia riconosciuta all'interno delle politiche generali definite dagli organismi statutari della **Federazione FeLSA**, stipulano contratti e accordi nazionali d'intesa con la **FeLSA Nazionale**; l'avvio delle procedure contrattuali dovrà formare oggetto di

apposita preventiva comunicazione scritta alla **Segreteria** della **FeLSA**, cui è rimesso il parere dirimente sulla rispondenza dei documenti e degli accordi con le politiche generali della **Federazione**;

- c) programmare e gestire le attività di formazione degli/delle iscritti/e e dei quadri;
- d) promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione, con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata.

Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli, anche sulla base delle norme **Confederali**.

Per il conseguimento di detti fini la **FeLSA** esercita le seguenti competenze:

- eleggere nei **Congressi** delle **Federazioni Regionali/Interregionale** e **Nazionale** i/le delegati/e ai **Congressi** delle istanze superiori secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- partecipare, di norma con il/la **Segretario/a Generale**, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;
- stabilire, nel **Comitato Esecutivo Nazionale**, il riparto della contribuzione di competenza delle strutture della **Federazione** e svolgere la funzione ispettiva;
- attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.

ORGANISMI

Art. 7

La **Federazione**, per il livello **Nazionale**, sarà articolata con propri organismi di seguito elencati:

- **Congresso**
- **Consiglio Generale Nazionale**
- **Comitato Esecutivo Nazionale**
- **Segreteria Nazionale**

- **Collegio dei Sindaci Revisori**
- **Collegio dei Proviviri**

La composizione numerica degli organismi verrà disciplinata dal **Regolamento di Attuazione dello Statuto** e comunque in proporzione alla consistenza associativa dei singoli comparti ai vari livelli, nonché nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione.

IL CONGRESSO

Art. 8

Il **Congresso** è il massimo organismo deliberante della **Federazione**.

Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni, fatte salve le convocazioni straordinarie. Esso si svolge sulla base delle norme fissate nel **Regolamento Congressuale** approvato dal **Consiglio Generale della FeLSA**.

Ad esso partecipano i rappresentanti eletti dalle istanze regionali della **FeLSA**, laddove costituite, ed i rappresentanti dei Sindacati e/o Associazioni Professionali eletti dai rispettivi **Congressi Nazionali**.

Il **Congresso Nazionale** elegge la componente elettiva del **Consiglio Generale** della **FeLSA**, nel quale devono essere rappresentati tutti i **Sindacati** aderenti e tutte le strutture **Regionali/Interregionale** della **FeLSA**, tenuto conto del loro rispettivo grado di rappresentatività.

Il **Congresso** in via straordinaria è convocato quando:

- ne facciano motivata richiesta i 2/3 dei componenti del **Consiglio Generale**;
- ne faccia motivata richiesta 1/3 degli/delle iscritti/e tramite le strutture regionali/interregionale che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

In questo caso il **Consiglio Generale Nazionale** provvede alla convocazione del **Congresso Straordinario** entro 60 giorni dalla data della formalizzazione delle richieste.

IL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE

Art. 9

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione Nazionale tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

La composizione del **Consiglio Generale Nazionale** viene così disciplinata:

- componenti eletti/e al **Congresso Nazionale**
- Componenti di diritto, secondo quanto previsto dal **Regolamento di Attuazione dello Statuto**
- Componenti designati, secondo quanto previsto dal **Regolamento di Attuazione dello Statuto**.

La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50%+1 del numero complessivo dei componenti il **Consiglio Generale**.

Il **Consiglio Generale Nazionale** elegge al proprio interno il **Comitato Esecutivo Nazionale**, nel numero fissato dal **Regolamento di Attuazione dello Statuto**.

Elegge inoltre il **Segretario Generale**, il **Segretario Generale Aggiunto**, se previsto, e la **Segreteria**, entro il limite numerico massimo fissato dal Regolamento di Attuazione dello Statuto della Federazione nonché della Confederazione.

Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria, secondo le modalità previste dal precedente art. 8.

Emana il Regolamento di Attuazione dello Statuto della Federazione Nazionale.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle per le quali sia richiesta, a norma di Statuto e/o di Regolamento, la maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.

IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

Art. 10

Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'Organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal **Consiglio Generale**.

Il **Comitato Esecutivo** designa, su proposta della **Segreteria Nazionale**, i/le rappresentanti dell'**Organizzazione** in Enti ed in organismi esterni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale.

Approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dalla **Segreteria Nazionale** ed il regolamento dei trattamenti economici, normativi e dei rimborsi dei dirigenti, degli operatori (dipendenti/dirigenti in aspettativa sindacale/collaboratori) e la quota di riparto di contribuzione alla FeLSA Nazionale.

Il **Comitato Esecutivo** delibera sulle gestioni straordinarie delle strutture periferiche.

E' competente a concedere ai/alle dirigenti sindacali l'autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale nel rispetto delle norme sulle incompatibilità funzionali.

Il **Comitato Esecutivo** è composto secondo le modalità previste dal **Regolamento di Attuazione dello Statuto**.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 4 volte l'anno ed è convocato dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti; è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle per cui sia prevista dalle norme statutarie e/o regolamentari una maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

IL SEGRETARIO GENERALE E LA SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 11

La **Segreteria Nazionale** è composta da un numero massimo di 5 componenti compreso il/la Segretario/a Generale.

Predisporre per il **Congresso** la relazione generale della **Federazione** e il bilancio economico-finanziario annuale.

Il/La **Segretario/a Generale** ha la rappresentanza ufficiale e legale della **Federazione**; il/la Segretario/a Generale Aggiunto, se previsto, lo sostituisce a tutti gli effetti.

Ai componenti della **Segreteria Nazionale** vengono affidati particolari dipartimenti di lavoro, inerenti anche ai comparti, nell'ambito della responsabilità collegiale della **Segreteria Nazionale**.

La **Segreteria Nazionale** inoltre assume le necessarie iniziative verso le strutture periferiche intese a realizzare la corretta osservanza delle norme statutarie ed il razionale utilizzo delle risorse.

Essa rappresenta la Federazione Nazionale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti e risponde collegialmente di fronte a quest'ultimi della gestione del patrimonio finanziario della **Federazione**.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 12

Il **Collegio dei Sindaci Revisori** provvede al controllo amministrativo e adempie alle proprie funzioni in coerenza con le norme del presente **Statuto**, del relativo Regolamento di

Attuazione e degli ulteriori Regolamenti e, per quanto non disciplinato, di quelli Confederali della **CISL**.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine lo Statuto e il relativo Regolamento di Attuazione stabiliscono le incompatibilità.

I componenti il Collegio partecipano alle sedute del **Consiglio Generale** con voto consultivo; tramite il loro **Presidente** riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al **Comitato Esecutivo**, sia al **Consiglio Generale** della **FeLSA**; rispondono delle loro azioni dinanzi al **Congresso**.

Il **Collegio dei Sindaci** è composto da tre componenti effettivi (i tre che hanno ricevuto più voti) e due supplenti (che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi) eletti dal **Congresso** e non revocabili nel corso del mandato congressuale.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il/la candidato/a che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al/alla candidato/a non eletto/a che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Laddove non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto/a chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il/la Presidente scegliendolo/a tra i componenti effettivi e tenuto conto dei titoli e/o requisiti di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il/la Presidente del Collegio dei Sindaci, il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno *ex novo*, scegliendolo/a tra soggetti iscritti o non iscritti alla Federazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti della Federazione controllata.

È inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle Strutture Territoriali e Regionali/Interregionale di Federazione e/o Confederali.

Il Collegio dei Sindaci esercita la sua competenza nei confronti della FeLSA Nazionale e delle Strutture Regionali/Interregionale della FeLSA.

Per quanto non disciplinato dal presente **Statuto** valgono le disposizioni **Confederali** della **CISL**.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 13

Il **Collegio dei Probiviri** è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine lo Statuto ed il Regolamento stabiliscono le relative incompatibilità.

Ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello **Statuto** e del **Regolamento di Attuazione dello Statuto** e sulle vertenze elettorali, oltretutto di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente **Statuto** e dal **Regolamento di Attuazione dello Statuto**. Il **Collegio dei Probiviri** è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Il **Collegio dei Probiviri** è composto da 5 componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato **Congressuale**. Nella votazione si esprimono tre preferenze. Risultano eletti i componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti; in assenza di candidati non eletti, il **Consiglio Generale** provvede all'integrazione del **Collegio** e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Se la vacanza riguarda il **Presidente**, il **Consiglio Generale** ha l'obbligo di eleggerlo *ex novo*, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti all'Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa.

Durante tale periodo, il **Collegio** sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino all'insediamento del nuovo **Presidente**.

Il **Consiglio Generale**, nella prima riunione dopo il **Congresso**, elegge il **Presidente** del **Collegio** scegliendo tra i componenti e tenendo conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Il Collegio emette:

- a. Ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b. Lodi decisorii del merito delle controversie.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti e assumono immediato valore esecutivo per le Strutture e i soci cui essi si riferiscono.

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dal Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze cautelari, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Il **Collegio dei Probiviri** è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci della **FeLSA**. Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con decadenza da eventuali cariche ricoperte;
- la destituzione dalle eventuali cariche ricoperte;

□ l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono le Segreterie delle Federazioni Nazionale e Regionali/Interregionale per i rispettivi livelli di competenza, sentita la Federazione Territoriale e l'Unione sindacale territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Quando le **Segreterie dei Sindacati Aderenti** o della **FeLSA**, ai vari livelli, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al **Collegio dei Probiviri**. L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai **Probiviri**.

I **Probiviri** non possono far parte di organismi deliberanti. È incompatibile anche la carica di **Proboviro** di un organismo con quella di **Proboviro** di un altro organismo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente **Statuto** valgono le disposizioni previste dallo **Statuto Confederale della CISL**.

I LIVELLI ORGANIZZATIVI

Art. 14

La **FeLSA**, oltre che sul piano **Nazionale**, si struttura a livello **Regionale/Interregionale**. Pertanto, anche l'istanza **Congressuale** si articola a livello **Nazionale** e **Regionale/Interregionale**.

L'istanza **Congressuale dei Sindacati/Associazioni Professionali aderenti**, in riferimento al percorso Congressuale della FeLSA, si articola al solo livello **Nazionale**.

IL CONGRESSO REGIONALE/INTERREGIONALE

Art. 15

Il **Congresso Regionale/Interregionale** è composto dai/dalle delegati/e eletti nelle Assemblee Congressuali Territoriali come fissato dal **Regolamento Congressuale Regionale/Interregionale**.

Il **Congresso Regionale/Interregionale** elegge i/le componenti elettivi/e del **Consiglio Generale Regionale/Interregionale**, i/le **Delegati/e** al **Congresso delle istanze superiori** e i/le **Delegati/e** al **Congresso Nazionale** nella misura prevista dai **Regolamenti Congressuali** di questi ultimi.

A livello Territoriale, laddove vi sia una adeguata consistenza associativa, si terranno delle Assemblee Congressuali per la elezione dei delegati all'istanza Congressuale corrispondente alla UST CISL di riferimento e alla FeLSA Regionale/Interregionale, senza la elezione degli organismi.

IL CONSIGLIO GENERALE REGIONALE/INTERREGIONALE

Art. 16

Il **Consiglio Generale Regionale/Interregionale** è l'organismo che elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa nell'ambito degli indirizzi fissati dal **Congresso**

Regionale/Interregionale e nel quadro delle politiche generali nazionali ed approva i bilanci preventivi e consuntivi.

Il **Consiglio Generale Regionale/Interregionale** è composto dai componenti eletti al **Congresso** e, laddove previsto dagli Statuti Regionali, dai **Componenti di Diritto**.

La **Componente Elettiva** dovrà essere almeno pari al 50%+1 del numero complessivo dei componenti il **Consiglio Generale**.

Il **Consiglio Generale** elegge al suo interno e con successive votazioni il/la **Segretario/a Generale** e i componenti della **Segreteria**.

Laddove si ravvedano esigenze funzionali ed organizzative, le FeLSA Regionali/Interregionale potranno prevedere l'elezione, da parte del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo.

LA SEGRETERIA REGIONALE/INTERREGIONALE

Art. 17

La **Segreteria Regionale/Interregionale** rappresenta la **Federazione** nei confronti delle controparti, nonché delle Pubbliche Autorità, Enti e Associazioni per quanto di propria competenza. Assicura la osservanza delle decisioni assunte dagli organismi regionali/interregionali, predispone il proprio bilancio preventivo e consuntivo.

Esercita azione di vigilanza sul territorio in materia di osservanza statutaria. E' composta da 3 a 5 componenti.

ROTAZIONE E SOSTITUZIONE NEGLI INCARICHI

Art. 18

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per il/la Segretario/a Generale della Federazione Nazionale;

- di tre mandati (12 anni) per i/le Segretari/e Generali e i/le Segretari/e Aggiunti della Federazione Regionale/Interregionale, nonché per i/le componenti di Segreteria a tutti i livelli della Federazione;

fermi in ogni caso gli ulteriori limiti e modalità di cui all'art. 14 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale e all'art. 6 del Regolamento di Attuazione dello Statuto della FeLSA CISL.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui agli articoli 12 e 13 del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente è di due mandati congressuali; il Regolamento di Attuazione dello Statuto fissa il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi, che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli/Le eletti/e in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

INCOMPATIBILITA'

Art. 19

Per affermare l'assoluta autonomia della **CISL**, sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di **Enti CISL** (in quanto membri dei **Consigli Generali**) a qualsiasi livello e le cariche in partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dall'art. 6 del Regolamento di Attuazione.

Le incompatibilità previste nel presente articolo, nonché nel Regolamento di Attuazione, sono applicabili anche agli operatori che rappresentano la Federazione nello svolgimento di funzioni politiche.

In tali casi gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

ELEGGIBILITA'

Art. 20

I/Le soci/ie, con requisiti previsti dai singoli **Statuti e Regolamenti**, possono accedere alle cariche direttive della **Federazione** alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla **CISL** di almeno 1 anno.

COOPTAZIONI

Art. 21

I **Consigli Generali**, il **Comitato Esecutivo Nazionale** e gli organismi similari comunque denominati della **Federazione** hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi delle **Federazioni Regionali/Interregionale**, in ragione dell'elevato turnover dei lavoratori aderenti alla **FeLSA** la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli Organismi espressi dai **Congressi**, dopo che siano subentrati, fino a concorrenza, i candidati non eletti ai Congressi medesimi che hanno riportato il maggior numero di voti, ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% di cui al comma precedente può essere estesa fino al 20%.

NORMA TRANSITORIA

Constatato l'attuale assetto del mercato del lavoro, che prevede un numero rilevante di lavoratori iscritti temporanei, in via transitoria e di concerto con la struttura Confederale competente, per gli organismi delle **Federazioni Regionali/Interregionale** nel caso in cui si verifichi un tasso di sostituzione degli iscritti, nel quadriennio precedente il Congresso,

superiore al 50% la percentuale di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere elevata fino al 20%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi delle **Federazioni Regionali/Interregionale** espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere elevata fino al 35%.

Le condizioni di cui sopra, per realizzarsi, dovranno essere concertate e, quindi, certificate dalle Strutture Confederali competenti per Territorio.

GESTIONI STRAORDINARIE

Art. 22

Nel caso di gravi violazioni del presente **Statuto**, anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte degli Organismi e delle Strutture Regionali/Interregionale, nonché nel caso di grave inefficienza delle Strutture stesse, il **Comitato Esecutivo Nazionale** a maggioranza dei 2/3 dei votanti può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli Organismi e la nomina di un **Commissario**.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal **Comitato Esecutivo Nazionale** nei confronti dei **Sindacati** e delle **Associazioni Professionali** aderenti.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro 3 giorni dall'adozione al **Collegio dei Probiviri**, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Art. 23

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 22 può essere nominato un **Commissario "ad acta"** per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli Organismi.

Art. 24

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 22 e 23 possono essere assunti dalla **FeLSA Nazionale** con l'osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi e nell'art. 10 del presente **Statuto**.

E' ammesso il ricorso, nel termine perentorio di quindici giorni, al **Collegio dei Probiviri** per la verifica di legittimità.

Art. 25

Allorché un organismo risulti carente di uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, anche temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, può chiedere alla **FeLSA Nazionale** che venga inviato un **Reggente** che può essere estraneo all'organismo, alla **Federazione** e comunque iscritto alla **CISL**.

La **Reggenza** cessa al **Congresso Ordinario** e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di procedere alla elezione dei dirigenti secondo le procedure statutarie e d'intesa con la **Segreteria Nazionale**.

FINANZA E PATRIMONIO

Art. 26

Il patrimonio della **Federazione** è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia.

Per tutte le Strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della **Federazione**, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché esiste la **Federazione** i singoli associati o gruppi di associati o le Associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La Finanza e il Patrimonio della **FeLSA** sono incrementati dai contributi versati dagli iscritti e dalle contribuzioni varie versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche con finalità corrispondenti agli scopi della **Federazione**.

I contributi degli iscritti sono versati su conti correnti intestati alla **FeLSA** ed i prelievi avvengono con firma congiunta dei responsabili.

Art. 27

La **Federazione** risponde di fronte ai terzi e all'Autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dal/la **Segretario/a Generale** congiuntamente al componente della **Segreteria Nazionale** che presiede al settore relativo all'**Amministrazione**.

Art. 28

Le **Federazioni Regionali/Interregionale** e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla **Federazione Nazionale**, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Art. 29

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla **Federazione Nazionale** nei confronti delle **Federazioni Regionali/Interregionale** o dei loro associati costituiscono normale attività di assistenza propria della **Federazione Nazionale** senza assunzione di corresponsabilità.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Art. 30

Il **Regolamento di Attuazione** del presente **Statuto** deve essere deliberato in prima istanza dal **Congresso** e può essere successivamente modificato dal **Consiglio Generale Nazionale**.

A tale scopo sarà regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, un preavviso di almeno quindici giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del **Regolamento**.

Le delibere di modifica dovranno essere assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 31

Le modifiche al presente **Statuto** possono essere proposte in occasione del **Congresso Nazionale**:

- a) dal **Congresso** dietro presentazione corredata dal 50% più uno dei/delle delegati/e;
- b) dal **Consiglio Generale Nazionale** a maggioranza dei 2/3 dell'intero organismo;
- c) dalle **Federazioni Regionali/Interregionale** su deliberazione dei propri organismi direttivi prese a maggioranza dei 2/3 dei/delle componenti.

Il **Consiglio Generale Nazionale**, nella riunione in cui procede alla convocazione del **Congresso**, nomina una **Commissione Consiliare** delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica.

Tali proposte devono essere inviate alla **Commissione** tre mesi prima della data di effettuazione del **Congresso**.

La **Commissione**, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le Strutture dell'Organizzazione due mesi prima della data di effettuazione del **Congresso**.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle Strutture, il **Consiglio Generale**, convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del **Congresso**, proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto il voto della maggioranza dei 2/3 dei propri componenti; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il **Congresso Nazionale** si pronuncia sulle proposte di modifica dello **Statuto** a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Delle procedure di approvazione dello **Statuto** e del **Regolamento di Attuazione dello Statuto**, nonché delle loro eventuali modifiche, viene data tempestiva comunicazione alla **Segreteria Confederale**.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Il presente **Statuto** si adegua di diritto alle norme dello **Statuto** della **CISL Confederale** e qualsiasi norma in contrasto con detto **Statuto** è nulla.

Art. 33

Per quanto non previsto nel presente **Statuto**, valgono le norme dello **Statuto Confederale**.

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 34

Lo scioglimento della **Federazione** può essere pronunciato solamente dal **Congresso Nazionale** a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento il **Congresso** delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio.

In ogni caso vi è obbligo di devolvere il patrimonio della **Federazione**. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra **Federazione** con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.